



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

MUSEO STORICO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

OGGETTO: servizi di manutenzione impianti elettrici, sicurezza, controllo accessi e reti, da effettuarsi presso la sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, viale Miramare snc, 34151 Trieste.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

ART. 1 Oggetto del contratto e prezzo

1. Il presente contratto ha per oggetto i servizi di manutenzione impianti elettrici, idrosanitari, riscaldamento, raffrescamento, antincendio, sicurezza e controllo accessi, reti, minuta manutenzione edile da effettuarsi presso la sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, al prezzo di aggiudicazione;
2. L'importo a base d'asta, soggetto a ribasso, è pari ad **Euro 22.972,63** (Euro 11.841,56 per anno) I.V.A. e oneri per la sicurezza, pari a Euro 710,49 (Euro 355,25 per anno) esclusi.
3. Per le quantità e le specifiche tecniche del servizio si rimanda a quanto descritto nel **capitolato d'oneri (Allegato 1)**;

ART. 2 Conclusione del contratto e termini/durata

1. Il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il Documento di Accettazione generato dal sistema informatico di negoziazione del Mercato Elettronico verrà sottoscritto digitalmente dal Punto ordinante della Stazione Appaltante e caricato a sistema, così come previsto dall'art. 52, comma 3, lettera a), delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione predisposte da CONSIP S.p.A.;
2. L'efficacia del suddetto contratto rimane sospesa, nelle more dell'adozione dell'atto di impegno della spesa da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 21/2007 e dell'espletamento dei relativi controlli, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 1/2015, fino al ricevimento di un'apposita comunicazione del Servizio gestione patrimonio immobiliare. Fino a tale momento non può essere data esecuzione;

3. La durata del contratto è biennale dal 01/08/2017 al 31/07/2020, fatta salva la possibilità di proroga nelle more di un eventuale nuovo affidamento.

ART. 3 Luogo e modalità di esecuzione della prestazione

1. Il servizio deve essere reso presso la sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, viale Miramare snc, 34151 Trieste;
2. Il servizio deve essere reso secondo le modalità indicate nel capitolato d'oneri (**Allegato 1**).

ART. 4 Fatturazione, pagamento e tracciabilità

1. Si richiama quanto previsto dall'art. 18 del capitolato d'oneri (**Allegato 1**).

ART. 5 Recesso per sopravvenuta Convenzione CONSIP S.p.A.

1. Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre a 1/10 di quelle non ancora eseguite, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i, tenuto conto dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite e se l'appaltatore non acconsente ad una modifica migliorativa delle condizioni economiche.

ART. 6 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. E' fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti del MiBACT di cui al Decreto rep. N. 597 del 23/12/2015, quali parti integranti dell'Accordo quadro, sebbene non allegati.
2. In ottemperanza dell'articolo 2 dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di codesta impresa, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.
3. L'impresa garantisce pertanto che tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all'esecuzione del presente contratto, con dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prendano visione dei codici di comportamento di cui al punto 1.
4. Il Museo ha la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.
5. Il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo è visibile al link: http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_2120314663.html

ART. 7 Clausola anti Pantouflage

1. L'aggiudicatario non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti regionali che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione regionale, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
2. È nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto dal comma 1.
3. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 8 Disposizioni finali

1. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni particolari si rimanda alle condizioni generali di contratto relative a "Servizi di manutenzione impianti elettrici, sicurezza e controllo accessi, reti, da effettuarsi presso la sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare" di cui ai bandi per l'abilitazione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da CONSIP S.p.A. di seguito elencati:
 - Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti elettrici. Bando Numero: 110

ART. 9 Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in sede di esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
2. Si precisa che viene esclusa qualsiasi forma di arbitrato.

ART. 10 Comunicazioni

1. Ai fini del presente contratto sono efficaci esclusivamente le comunicazioni inviate al Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, viale Miramare snc, 34151 Trieste; PEC: mbac-mu-mira@mailcerteniculturali.it.
2. Ogni comunicazione deve riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Servizi di manutenzione impianti elettrici, sicurezza e controllo accessi, reti, presso la sede del Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare". Alla c.a. del responsabile dell'istruttoria arch. Carlo Manfredi tel. 040 224143 – email: carlo.manfredi@beniculturali.it; mu-mira@beniculturali.it.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile l'Appaltatore deve dichiarare nel modello di dichiarazioni di accettazione delle condizioni del servizio, di accettare espressamente le seguenti disposizioni:

- art. 5 (Recesso per sopravvenuta Convenzione CONSIP S.p.A.)
- art. 6 (Codice di comportamento)
- art. 7 (Clausola antipantouflage)
- art. 9 (Foro competente).

Comunicazione ai sensi dell'art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Andreina Contessa

Responsabile dell'Istruttoria: arch. Carlo Manfredi